

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

nella qualità di

Commissario Liquidatore ex U.S.L. BA/6

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0000011	15/09/2023

OGGETTO: Tribunale di Trani. R.G. n. 6523/2016. Ordinanza 702-bis c.p.c. del 22.05.2020. Corte d'Appello di Bari. R.G. n. 702/2020. Sentenza n. 418/2023 dell'11.01.2023. Esecuzione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE N.RO 20230000026 DEL 11/09/2023

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 14/09/2023 09:09 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 14/09/2023 17:41 Luigi ROSSI
Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 15/09/2023 14:31 Raffaele IORIO	 Firmato Digitalmente il 15/09/2023 08:54 Antonio SANGUEDOLCE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **15/09/2023**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 15/09/2023 14:31


Raffaele IORIO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	Tribunale di Trani. R.G. n. 6523/2016. Ordinanza 702-bis c.p.c. del 22.05.2020. Corte d'Appello di Bari. R.G. n. 702/2020. Sentenza n. 418/2023 dell'11.01.2023. Esecuzione.
-----------------	---

IL DIRETTORE GENERALE
nella qualità di
COMMISSARIO LIQUIDATORE EX USL BA/6

Vista la Deliberazione n. 239 del 16/02/2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Direttore della Struttura Burocratico Legale avv. Edvige Trotta che attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue

PREMESSO CHE

- Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato in data 21.11.2016, R.G. n. 6523/2016, i tre ricorrenti, nella qualità di eredi della danneggiata, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Trani la Gestione Liquidatoria della ex USL BA/6, chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito del decesso della loro stretta congiunta;
- la Gestione Liquidatoria ex USL BA/6 si costituiva nel giudizio, eccependo l'infondatezza della domanda, sia nell'an che nel quantum, concludendo per il rigetto;
- il giudizio veniva istruito mediante l'acquisizione della CTU medico-legale, espletata nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, che accertava l'esistenza del nesso di causalità tra il danno lamentato dai ricorrenti e il decesso della congiunta; negato il rinnovo dell'istruttoria, il GU, con ordinanza del 22.05.2020, Rep. 1112/2020, accoglieva in toto la domanda, condannando la Gestione Liquidatoria della ex USL BA/6 anche al pagamento delle spese di lite;
- avverso l'ordinanza di condanna, proponeva appello la Gestione Liquidatoria della ex USL BA/6, contestando la responsabilità nel danno ed eccependo l'erronea liquidazione; gli appellati resistevano in giudizio, chiedendo la conferma della sentenza impugnata;
- la Corte d'Appello di Bari, con sentenza n. 418/2023 pubblicata il 14.03.2023:
 - accoglieva parzialmente l'appello, annullava uno dei capi del dispositivo della sentenza e confermava per il resto la sentenza di primo grado, condannando la Gestione Liquidatoria ex USL BA/6 al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti della somma di € 165.960,00; oltre interessi legali dalla messa in mora al soddisfo;
 - quanto alle spese di lite, confermava quanto liquidato per l'ATP € 3.500,00 oltre accessori; compensava per metà le spese del doppio grado di giudizio, liquidate per il primo grado e per l'intero in € 20.000,00 oltre accessori; per il secondo grado, e per

l'intero, in € 14.239,00 oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

CONSIDERATO CHE

- la sentenza non era impugnata dalle parti, sulla scorta di Giurisprudenza pacifica in argomento;
- con nota del 16.06.2023, acclarata al prot. az. n. 80363 del 16.06.2023, la Struttura Burocratica Legale comunicava al difensore delle parti il conteggio delle somme spettanti a titolo di risarcimento danni in favore dei ricorrenti e quelle spettanti al difensore a titolo di spese legali sostenute; con la stessa nota chiedeva di trasmettere alla SBL, copia dei documenti di identità dei ricorrenti, codici IBAN dei c/c loro intestati su cui versare le somme dovute, nonché fattura proforma relativa alle spese processuali;
- con pec del 04.09.2023, acquisita al prot. az. n. 111275 del 05.09.2023, il difensore condivideva i conteggi e comunicava che, nelle more del processo, uno dei ricorrenti, il coniuge della *de cuius*, era deceduto; inviava certificato storico di famiglia e apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con la quale le figlie della *de cuius* dichiaravano di essere le *uniche* eredi legittime; pertanto, con stessa nota pec il difensore chiedeva che la quota di spettanza del coniuge fosse divisa tra le legittime eredi, a loro volta ricorrenti e, allo stesso tempo trasmetteva fattura proforma intestata ad una delle proprie clienti, allegando le coordinate bancarie del proprio conto corrente, nonché documenti di identità delle proprie assistite e i relativi codici IBAN sui cui versare le somme.

RITENUTO

- pertanto, di dover provvedere alla liquidazione in favore delle ricorrenti delle somme riconosciute dalla Corte d'Appello di Bari con sentenza n. 418/2023, a titolo di risarcimento danni e interessi legali, nonché alla liquidazione delle competenze professionali in favore del difensore antistatario; meglio specificati e dettagliati nel modello *privacy*, atto allegato non pubblicabile ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii..

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Assunto quanto in premessa

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:

- di prendere atto dell'ordinanza 702-bis c.p.c. del Tribunale di Trani R.G. n. 6523/2016 depositata il 22.05.2020 e della sentenza n. 418/2023 dell'11.01.2023 della Corte d'Appello di Bari e, per l'effetto:
- di liquidare, e conseguentemente pagare in favore delle ricorrenti, la complessiva somma di € 525.337,08 a titolo di risarcimento del danno e interessi legali, come da allegato modello *privacy*, atto allegato non pubblicabile ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.;

- di liquidare, e conseguentemente pagare in favore del difensore, la complessiva somma di € 30.229,31 a titolo di compenso professionale, come da allegato modello privacy, parte integrante del presente provvedimento, atto allegato non pubblicabile ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.;
- di disporre la liquidazione e autorizzare il pagamento con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010; previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;
- di disporre che la spesa riveniente dal presente provvedimento, pari ad € 555.566,39, venga attinta dal “Fondo Rischi per le Gestioni Liquidatorie”, come accantonata in sede di chiusura dell’esercizio finanziario relativo al bilancio dell’anno 2017;
- di trasmettere il presente provvedimento alle ricorrenti, per il tramite del loro difensore, al suo indirizzo di posta elettronica;
- di disporre che l’Area Gestione Risorse Finanziarie trasmetta alla Struttura Burocratico Legale copia del mandato di pagamento esitato, esecutivo della presente determinazione;

Tutta la documentazione richiamata nella presente deliberazione è agli atti della S.B.L.

Fasc. n. 1504/2014.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
Fondo Risch - Fondo Rischi per le gestioni liquidatorie	2017	555.566,39

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

ONERI DI RISERVATEZZA:




CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Garzia Silvia	 Firmato digitalmente il 11/09/2023 10:02
Responsabile UOS/UOSD	Caputo Gaetano	 Firmato digitalmente il 11/09/2023 10:14
Direttore/Responsabile di Struttura	Trotta Edvige	 Firmato digitalmente il 11/09/2023 15:14